

materie d'esame per il proscioglimento dalle classi elementari ».

È la disposizione in base alla quale sono iscritti il 90 per cento degli elettori attuali!...

PRESIDENTE. Onorevole Graziadei, dopo le spiegazioni dell'onorevole relatore insiste ancora nel suo emendamento?

GRAZIADEI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la modificazione all'articolo 20 (comma 3°) della legge vigente, della quale ho già dato lettura.

(È approvata).

Art. 21.

« Aggiungere in fine del secondo comma: fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

Art. 28 (comma 1°).

« Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni attribuite dalla presente e dalla vigente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Vorrei pregare il Governo e il relatore di spiegarmi il significato di questa dicitura « della presente e della vigente legge ». Dal momento che questo disegno di legge è destinato a diventare legge, mi pare che invece di usare questa doppia dicitura, potrebbe dirsi « della vigente legge ». Infatti quando questo disegno di legge sarà legge, la legge vigente sarà una legge non più vigente. Non vedo quindi la ragione della distinzione.

BERTOLINI, relatore. Si è usata l'espressione « della presente e della vigente legge » per far comprendere che le disposizioni di questo articolo si riferiscono tanto ad attribuzioni accordate dalla legge vigente comunale e provinciale, quanto ad attribuzioni nuove che sono date dal disegno di legge che stiamo discutendo. Ma ho già dichiarato all'onorevole Sonnino, che aveva pensato fin dal principio all'inconveniente di queste citazioni di legge vigente e di legge presente, che in sede di coor-

dinamento la Commissione presenterà un testo che eviti tutte le possibili incertezze.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito la modificazione al comma primo dell'articolo 28 della legge vigente.

(È approvata).

Art. 42. « Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. »

« Una copia della lista elettorale permanentemente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura. »

« La lista del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune. »

« I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa. »

« Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra. »

« La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 48. »

« Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste del comune o del collegio e le note degli elettori delle sezioni. »

(È approvato).

Art. 43. « Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione. »

« Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. »

« Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ri-